Studio BBM Associati

# PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: NUOVE REGOLE PER CREDITI AGGIUNTIVI

## Parte 2

N. 216 | 20 Novembre 2026 | Altro

Nel BBM Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione del tema iniziato ieri.

**Computo dei lavoratori nel triennio**

Il numero dei lavoratori da prendere a riferimento deve essere determinato attraverso la media aritmetica dei dipendenti presenti al 31 dicembre di ciascuno dei tre anni considerati. Per le richieste del 2027, il triennio di riferimento è costituito dagli anni 2024, 2025 e 2026. I lavoratori a tempo parziale devono essere computati proporzionalmente alla percentuale di part-time. Il credito ha validità annuale e il possesso dei requisiti deve essere nuovamente verificato ogni anno, considerando il triennio mobile di riferimento.

Investimenti tecnologici per la sicurezza

I crediti nn. 9, 10 e 11 riguardano gli investimenti effettuati per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Gli investimenti devono essere riconducibili agli specifici protocolli di intesa o accordi indicati dal D.M. del 2024, anche con riferimento agli organismi paritetici e all'INAIL. La disciplina prevede tre fasce economiche, alle quali corrispondono differenti incrementi del punteggio:

| Investimento | Crediti aggiuntivi |
|---|---|
| Da 5.000 a 25.000 euro | 1 |
| Da 25.000,01 a 50.000 euro | 3 |

| | |
|---|---|
| Fascia superiore, secondo il D.M. | 6 |

L’Ispettorato chiarisce che le soluzioni tecnologiche devono presentare carattere innovativo, comprovata efficacia nel miglioramento delle condizioni di sicurezza, identificabilità univoca e disponibilità sul mercato.

Non essendo previsto un termine specifico di validità, il punteggio riconosciuto permane nel tempo ed è possibile considerare cumulativamente più investimenti.

Documento di valutazione dei rischi

Il credito n. 12 premia l’adozione del documento di valutazione dei rischi secondo le modalità ordinarie, anche nelle situazioni in cui la normativa consente l’utilizzo delle procedure standardizzate.

L’INL circoscrive espressamente il riconoscimento alle imprese con un numero di lavoratori superiore a 10 e non superiore a 50.

Restano quindi escluse dal riconoscimento le aziende fino a dieci lavoratori, per le quali la nota richiama l’applicazione delle procedure.

Il credito è qualificato come fisso, ma ha natura permanente fino all’eventuale variazione dei requisiti. Per ottenerne il riconoscimento, il rappresentante legale, anche attraverso un delegato, deve presentare un’autodichiarazione. Nel caso in cui intervengano variazioni del numero dei dipendenti tali da incidere sulla spettanza, l’impresa deve provvedere a una nuova comunicazione.

Visite del medico competente e RLS

Il credito n. 13 riguarda l’effettuazione di almeno due visite in cantiere da parte del medico competente, affiancato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o dal rappresentante territoriale (RLST).

L’INL precisa che le visite devono essere state effettuate nell’anno al quale si riferisce la richiesta e possono riguardare anche uno soltanto dei cantieri nei quali l’impresa ha operato. Non è quindi necessario che due visite siano state effettuate in ciascun cantiere. La richiesta deve essere accompagnata da un’autodichiarazione contenente l’elenco dei cantieri attivi nell’anno considerato e le date delle visite effettuate. La dichiarazione deve essere controfirmata dal medico competente e dal RLS o RLST. Il credito è fisso, con validità annuale.

Nel BBM Aggiorna di domani si continua la trattazione del tema iniziato giorni fa.

Lo Studio resta a completa disposizione.

---

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/patente-a-crediti-nei-cantieri-nuove-regole-per-crediti-aggiuntivi-seconda-parte/